

OGGETTO: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022.

Relazione.

Anche per i Comuni della Provincia di Trento è vigente la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110.

Con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia. In particolare, la Legge 190/2012 prevedeva:

- l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/09, quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- l’approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l’adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.

L’articolo 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 ha trasferito interamente alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 20 di data 29.01.2016 era stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 per il nuovo Comune di Ville d’Anaunia, istituito con Legge Regionale del 24 luglio 2015, n. 20 a decorrere dal 1° gennaio 2016 mediante la fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno. Con successive deliberazioni della Giunta comunale n. 14 dd. 30.01.2018, n. 11 del 31.01.2018 e n. 12 del 30.01.2019 è stato adottato rispettivamente il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021.

È ora necessario provvedere entro il 31 gennaio 2020 all’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, tenendo conto delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto l’art. 1, comma 7, della Legge 190/12 che testualmente recita: *“A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a*

soggetti estranei all'amministrazione";

Preso atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 ha adottato il "*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*" e che tale piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa;

Considerato che per il PNA 2019 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei precedenti PNA e relativi Aggiornamenti e che mantengono invece ancora oggi la loro validità gli approfondimenti su specifici settori di attività;

Considerato inoltre che il "*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*" ha introdotto un nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nell'allegato 1 al PNA 2019, che può essere applicato dalle Pubbliche Amministrazioni in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023;

Ritenuto per il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 di proseguire con il precedente modello adottato per la pesatura del rischio, coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, avendo già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013;

Dato atto che con nota prot. n. 577 di data 20 gennaio 2020 è stato pubblicato all'albo e sul sito internet del Comune avviso di "procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza", al fine di favorire il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, stakeholder interni (Organi di indirizzo Politico, dirigenti, dipendenti, Organismi di controllo) ed esterni (cittadini, associazioni, organizzazioni di categoria e sindacali operanti sul territorio cittadino) e per acquisire eventuali proposte in merito e che non sono pervenute osservazioni;

Rilevato che a seguito della riforma operata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è integrato con apposita sezione dedicata alla trasparenza amministrativa;

Accertato che il Segretario comunale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 comma 7 della L. 06/11/2012 n. 190, nominato con decreto del Commissario straordinario n. 1 del 18.01.2016, ha provveduto a redigere il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022;

Ritenuto di adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022;

Considerato che tale Piano sarà suscettibile ad integrazioni e modifiche secondo le tempistiche previste dalla Legge;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R 2/2018;

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto la presente proposta non comporta aspetti di natura finanziaria;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di adottare, per i motivi esposti in premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione di "Amministrazione trasparente";
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
4. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.